

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 agosto 2002, n. 0253/Pres.

Regolamento concernente l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico ai sensi del Titolo X, Capi I, II, IV e V della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.

Modifiche approvate da:

DPRReg. 26/10/2005, n. 0372/Pres. (B.U.R. 9/11/2005, n. 45).

DPRReg. 2/2/2007, n. 022/Pres. (B.U.R. 21/2/2007, n. 8).

DPRReg. 29/11/2012, n. 0244/Pres. (B.U.R. 12/12/2012, n. 50).

DPRReg. 26/2/2018, n. 039/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

DPRReg. 23/11/2021, n. 0192/Pres. (B.U.R. 25/11/2021, S.O. n. 37).

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 152, comma 2 e 153 della legge regionale 2/2002, l'individuazione degli ambiti di intervento e delle priorità, nonché dei criteri e delle modalità per la concessione di incentivi nel settore turistico.

Art. 2
(Ambiti territoriali)

1. Gli incentivi sono concessi prioritariamente negli ambiti territoriali di competenza delle agenzie di informazione e accoglienza turistica di cui all'articolo 10 della legge regionale 2/2002, e nelle aree con offerta turistica nelle quali operano le società d'area di cui all'articolo 7, comma 2, e i consorzi turistici di cui all'articolo 7, comma 4, della legge regionale 2/2002.

2. I criteri di priorità sono stabiliti per ciascuno degli interventi di cui ai successivi Capi II, III, IV, V e VI.

CAPO II
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE TURISTICHE DI CUI
ALL'ARTICOLO 156 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2002¹

Art. 3
(Modalità di presentazione delle domande)²

(ABROGATO).

Art. 4
(Criteri di priorità)³

(ABROGATO).

¹ Capo abrogato da art. 31, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/10/2005, n. 0372/Pres. (B.U.R. 9/11/2005, n. 45).

² Articolo abrogato da art. 31, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/10/2005, n. 0372/Pres. (B.U.R. 9/11/2005, n. 45).

³ Articolo abrogato da art. 31, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/10/2005, n. 0372/Pres. (B.U.R. 9/11/2005, n. 45).

Art. 5
(Entità dei contributi)⁴

(ABROGATO).

Art. 6
(Graduatoria delle domande)⁵

Art. 7
(Spese ammissibili)⁶

(ABROGATO).

Art. 8
(Modalità di concessione ed erogazione dei contributi)⁷

(ABROGATO).

Art. 9
(Rendicontazione della spesa)⁸

(ABROGATO).

Art. 10
(Vincolo di destinazione)⁹

(ABROGATO).

CAPO III

⁴ Articolo abrogato da art. 31, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/10/2005, n. 0372/Pres. (B.U.R. 9/11/2005, n. 45).

⁵ Articolo abrogato da art. 31, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/10/2005, n. 0372/Pres. (B.U.R. 9/11/2005, n. 45).

⁶ Articolo abrogato da art. 31, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/10/2005, n. 0372/Pres. (B.U.R. 9/11/2005, n. 45).

⁷ Articolo abrogato da art. 31, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/10/2005, n. 0372/Pres. (B.U.R. 9/11/2005, n. 45).

⁸ Articolo abrogato da art. 31, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/10/2005, n. 0372/Pres. (B.U.R. 9/11/2005, n. 45).

⁹ Articolo abrogato da art. 31, c. 1, lett. a), DPRReg. 26/10/2005, n. 0372/Pres. (B.U.R. 9/11/2005, n. 45).

CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 159 DELLA LEGGE REGIONALE N. 2/2002

Art. 11

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande volte ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'articolo 159 della legge regionale n. 2/2002 devono essere presentate, a mezzo Posta elettronica certificata (PEC),¹⁰ dai Collegi di cui agli articoli 122, 127 e 132 della medesima legge regionale alla Direzione centrale competente in materia di turismo¹¹ entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento dei corsi di abilitazione per l'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspiranti guida alpina, di guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica, di maestro di sci, nonché per lo svolgimento dei corsi per il conseguimento delle specializzazioni ai sensi del Regolamento regionale di cui all'articolo 138 della legge regionale n. 2/2002.

2. Le domande devono essere corredate dai programmi dei corsi e dai relativi preventivi di spesa, nonché da una relazione illustrativa che indichi le modalità di selezione, il numero previsto dei partecipanti, e la quota di partecipazione prevista per ogni candidato.

Art. 12

(Criteri e modalità di concessione)^{12 13 14 15}

1. Il contributo è concesso ai singoli Collegi nei limiti della disponibilità di bilancio previsto per ciascuno di essi e comunque entro il limite massimo del 95% della spesa ritenuta ammissibile.

2. Nella spesa ammissibile sono compresi i costi per:

- a) compensi ad istruttori ed altri docenti (max 300 euro al giorno);
- b) compensi per coordinamento e direzione (max 300 euro al giorno);
- c) compensi per operatori video;
- d) vitto e alloggio degli istruttori ed altri docenti (max 80 euro al giorno);
- e) rimborso spese trasferta degli istruttori ed altri docenti e del coordinatore dei corsi;
- f) assicurazione R.C. e infortuni per i componenti della commissione esaminatrice, gli istruttori, i docenti, il coordinatore e gli allievi guida alpina- maestro di alpinismo,

¹⁰ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 23/11/2021, n. 0192/Pres. (B.U.R. 25/11/2021, S.O. n. 37).

¹¹ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 23/11/2021, n. 0192/Pres. (B.U.R. 25/11/2021, S.O. n. 37).

¹² Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 29/11/2012, n. 0244/Pres. (B.U.R. 12/12/2012, n. 50).

¹³ Parole sostituite da art. 2, c. 2, DPRReg. 29/11/2012, n. 0244/Pres. (B.U.R. 12/12/2012, n. 50).

¹⁴ Parole sostituite da art. 2, c. 3, DPRReg. 29/11/2012, n. 0244/Pres. (B.U.R. 12/12/2012, n. 50).

¹⁵ Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 23/11/2021, n. 0192/Pres. (B.U.R. 25/11/2021, S.O. n. 37).

- aspiranti guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia, aspirante guida speleologica e maestro di sci, per le sole giornate di corso e di esame;
- g) acquisto o noleggio materiale didattico e apparecchiature;
 - h) spese di segreteria, nel limite del 10% del costo complessivo;
 - i) I.V.A., se non detraibile;
 - j) skipass, preparazione tracciati (solo per maestri di sci).
 - k) noleggio mezzi di trasporto;
 - l) solo per maestri di sci: compensi (max 300 euro al giorno), vitto e alloggio (max 80 euro al giorno) e rimborso spese trasferta ai componenti esterni della commissione esaminatrice;
 - m) solo per maestri di sci: acquisto divise per gli allievi maestri di sci (massimo 1 divisa per ciascun allievo).

3. Entro il 30 aprile dell'anno successivo alla presentazione della domanda, il Direttore del Servizio competente in materia di turismo, o la Posizione Organizzativa delegata, emette il decreto di concessione del contributo, con il quale viene fissato il termine per la rendicontazione della spesa. Il termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente che deve pervenire prima della scadenza.

4. Con il decreto di concessione può essere disposta in via anticipata un'erogazione fino all'80% dell'importo del contributo.

5. Ai fini della rendicontazione della spesa, i Collegi devono presentare la seguente documentazione:

- a) prospetto riassuntivo delle spese sostenute;
- b) copia non autenticata della documentazione di spesa, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;
- c) relazione sulle modalità di svolgimento dei corsi e risultati finali.

6. Ai fini della liquidazione finale del contributo, in caso di svolgimento di più corsi sono ammessi scostamenti nelle spese sostenute rispetto ai preventivi, previa illustrazione e motivazione degli scostamenti verificatisi e purché la spesa complessivamente rendicontata sia pari o superiore a quella ammessa a contributo.

CAPO IV

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI SEDE DI SCUOLE DI ALPINISMO, SPELEOLOGIA E SCI

Art. 13

(Soggetti beneficiari e modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande per accedere ai contributi previsti dall'articolo 160 della legge regionale n. 2/2002 devono essere presentate dagli enti pubblici alla Direzione centrale competente in materia di turismo¹⁶ dal 1° gennaio al 1° marzo di ogni anno ed hanno validità limitata all'anno solare.

2. Le domande sottoscritte dal legale rappresentante devono essere corredate da una relazione illustrativa contenente l'indicazione dello stato dell'immobile, ovvero, nel caso di nuova costruzione, le caratteristiche dell'edificio progettato, una planimetria e la descrizione dei lavori, un preventivo di spesa suddiviso per categoria di lavori e arredi, una relazione sulle procedure e le autorizzazioni necessarie per realizzare l'iniziativa.

Art. 14

(Criteri e modalità di concessione)

1. Nella ripartizione dello stanziamento annuale viene data priorità alla realizzazione di scuole nei Comuni privi di sede. Quale ulteriore criterio viene applicato quello relativo alla tipologia dell'intervento, secondo il seguente ordine:

- a) adattamento;
- b) acquisto;
- c) ampliamento;
- d) costruzione.

2. In caso di parità nella graduatoria lo stanziamento o la quota di stanziamento residuo viene ripartito in misura proporzionale alla spesa ammissibile prevista. I contributi non possono eccedere la misura massima del 98% della spesa ammissibile.

3. Nella spesa ammissibile sono compresi i costi per:

- a) lavori ed impianti;
- b) arredi ed attrezzature;
- c) acquisto dell'area per un importo non eccedente il 10% del costo dei lavori;
- d) acquisto dell'immobile, purchè vengano realizzati lavori e/o acquistati arredi ed attrezzature per un importo pari almeno al 25% del costo dell'acquisto, che dovrà essere certificato da una perizia di stima redatta da un tecnico abilitato;
- e) I.V.A., se non detraibile;
- f) spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni.

¹⁶ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 23/11/2021, n. 0192/Pres. (B.U.R. 25/11/2021, S.O. n. 37).

4. L'atto che approva la graduatoria delle domande ammesse determina il riparto dei fondi disponibili.

5. Entro 120 giorni dall'approvazione della graduatoria, i beneficiari inviano mediante PEC all'indirizzo istituzionale della Direzione centrale competente in materia di turismo, il progetto definitivo dell'intervento comprensivo di relazione tecnica e computo metrico estimativo, e gli elaborati grafici muniti di autorizzazioni, pareri, concessioni, nulla osta necessari all'eseguibilità dell'intervento.¹⁷

6. Il termine per la presentazione dei documenti di cui al comma 5 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente.

7. Il Direttore del servizio competente in materia di turismo¹⁸, entro 60 giorni dalla produzione della documentazione indicata al comma 5, emette il provvedimento di concessione del contributo. Il termine di 60 giorni è sospeso qualora intervenga la chiusura annuale dell'esercizio finanziario.

8. Con il decreto di concessione viene fissato il termine di ultimazione dell'iniziativa. Il termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente.

9. Con il decreto di concessione viene erogato in via anticipata l'intero importo del contributo.

10. Ai soggetti beneficiari è fatto obbligo di concedere in uso alle scuole di alpinismo, di speleologia o di sci gli immobili oggetto del contributo e di vincolarli alla loro specifica destinazione per cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa.

11. Ai fini della documentazione della spesa e della conclusione della pratica, i soggetti beneficiari devono presentare la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario comunale o provinciale, o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'iniziativa per la quale l'incentivo stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle finalità della legge e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;
- b) certificato di collaudo o di regolare esecuzione e/o di fornitura regolarmente approvata;
- c) atto a dimostrazione della concessione in uso dell'immobile alla scuola;
- d) atto di trascrizione del vincolo di destinazione.

¹⁷ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 23/11/2021, n. 0192/Pres. (B.U.R. 25/11/2021, S.O. n. 37).

¹⁸ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 23/11/2021, n. 0192/Pres. (B.U.R. 25/11/2021, S.O. n. 37).

CAPO V
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER INFRASTRUTTURE TURISTICHE¹⁹

Art. 15
*(Soggetti beneficiari e modalità di presentazione delle domande)*²⁰

(ABROGATO).

Art. 16
*(Ambiti di intervento e priorità)*²¹

(ABROGATO).

Art. 17
*(Massimali di intervento per i contributi di cui all'articolo 161, comma 1)*²²

(ABROGATO).

Art. 18
*(Massimali di intervento per i contributi di cui all'articolo 161, comma 4)*²³

(ABROGATO).

Art. 19
*(Determinazione annua dei massimali)*²⁴

(ABROGATO).

Art. 20
*(Spese ammissibili e modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 161, comma 1)*²⁵

¹⁹ Capo abrogato da art. 13, c. 1, DPRReg. 2/2/2007, n. 022/Pres. (B.U.R. 21/2/2007, n. 8).

²⁰ Articolo abrogato da art. 13, c. 1, DPRReg. 2/2/2007, n. 022/Pres. (B.U.R. 21/2/2007, n. 8).

²¹ Articolo abrogato da art. 13, c. 1, DPRReg. 2/2/2007, n. 022/Pres. (B.U.R. 21/2/2007, n. 8).

²² Articolo abrogato da art. 13, c. 1, DPRReg. 2/2/2007, n. 022/Pres. (B.U.R. 21/2/2007, n. 8).

²³ Articolo abrogato da art. 13, c. 1, DPRReg. 2/2/2007, n. 022/Pres. (B.U.R. 21/2/2007, n. 8).

²⁴ Articolo abrogato da art. 13, c. 1, DPRReg. 2/2/2007, n. 022/Pres. (B.U.R. 21/2/2007, n. 8).

²⁵ Articolo abrogato da art. 13, c. 1, DPRReg. 2/2/2007, n. 022/Pres. (B.U.R. 21/2/2007, n. 8).

(ABROGATO).

Art. 21

(Spese ammissibili e modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 161, comma 4)²⁶

(ABROGATO).

CAPO VI
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLO SCI DI FONDO

Art. 22

(Modalità di presentazione delle domande di contributo per interventi a sostegno dell'attività di manutenzione delle piste di fondo di cui all'articolo 166, comma 1, della legge regionale 2/2002)²⁷

(ABROGATO).

Art. 23

(Criteri e modalità per la determinazione e l'assegnazione dei contributi)^{28 29}

(ABROGATO).

Art. 24

(Rendicontazione della spesa)^{30 31}

(ABROGATO).

²⁶ Articolo abrogato da art. 13, c. 1, DPRReg. 2/2/2007, n. 022/Pres. (B.U.R. 21/2/2007, n. 8).

²⁷ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 26/2/2018, n. 039/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11), a decorrere dal 15/3/2018.

²⁸ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 26/2/2018, n. 039/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11), a decorrere dal 15/3/2018.

²⁹ Le modifiche previste dal Regolamento emanato con DPRReg. 23/11/2021, n. 0192/Pres. (B.U.R. 25/11/2021, S.O. n. 37) non sono state eseguite, visto che l'articolo è stato precedentemente abrogato.

³⁰ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 26/2/2018, n. 039/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11), a decorrere dal 15/3/2018.

³¹ Le modifiche previste dal Regolamento emanato con DPRReg. 23/11/2021, n. 0192/Pres. (B.U.R. 25/11/2021, S.O. n. 37) non sono state eseguite, visto che l'articolo è stato precedentemente abrogato.

Art. 25

(Modalità di presentazione delle domande di contributo per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 167, comma 1 della legge regionale 2/2002)³²

(ABROGATO).

Art. 26

(Criteri e modalità di concessione)^{33 34}

(ABROGATO).

Art. 27

(Sostegno delle attività agonistiche e giovanili)

1. Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 169 della legge regionale n. 2/2002, la F.I.S.I. del Friuli Venezia Giulia presenta domanda alla Servizio delle attività ricreative e sportive entro il 30 settembre di ogni anno, allegando il programma delle attività giovanili nell'ambito della pratica agonistica dello sci nordico.

2. Il contributo viene concesso dal Direttore del Servizio delle attività ricreative e sportive nella misura massima del 100% della spesa ammissibile.

3. Con il decreto di concessione può essere disposta un'erogazione in via anticipata fino all'80% dell'importo del contributo.

4. Ai fini della rendicontazione la F.I.S.I. deve presentare entro il termine fissato con il decreto un elenco analitico della documentazione giustificativa di spesa sostenuta per la realizzazione del programma.

³² Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 26/2/2018, n. 039/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11), a decorrere dal 15/3/2018.

³³ Articolo abrogato da art. 21, c. 1, DPRReg. 26/2/2018, n. 039/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11), a decorrere dal 15/3/2018.

³⁴ Le modifiche previste dal Regolamento emanato con DPRReg. 23/11/2021, n. 0192/Pres. (B.U.R. 25/11/2021, S.O. n. 37) non sono state eseguite, visto che l'articolo è stato precedentemente abrogato.